

Ponte nelle Alpi, 13 ottobre 2021

Al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri comunali

Ai Responsabili delle aree organizzative

Ai Dipendenti

All'Ufficio Personale

Al Medico del lavoro

Al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione

Al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Al DPO/RPD

Ai Responsabili delle pubblicazioni

Alle RR.SS.UU. e alle OO.SS.


**OGGETTO: Disposizioni in materia di verifica della certificazione verde COVID 19 -“Green Pass” a decorrere dal 15 ottobre 2021.**

### **PREMESSA**

Con l'approvazione del d.l. n. 127/2021, contenente *“Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”*, dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021 è fatto obbligo al personale delle pubbliche amministrazioni di esibire la certificazione verde COVID-19 (c.d. “green pass”) ai fini dell'accesso ai luoghi di lavoro in cui tale personale svolge la propria attività. Tale obbligo è escluso per i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

Occorre precisare, in via preliminare, che ai sensi dell'art. 9 c. 2 del d.l. n. 52/2021 la certificazione verde COVID-19 viene rilasciata qualora si realizzi uno di questi presupposti:

1) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo. La validità è di 12 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale prescritto;



- 2) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, prima dose di vaccino. La validità inizia dal 15° giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale (fatte salve diverse disposizioni delle Autorità sanitarie);
- 3) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2. La validità è di 6 mesi a far data dall'avvenuta guarigione;
- 4) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2. La certificazione verde ha validità di 48 ore nel caso di test antigenico o di 72 ore nel caso di test molecolare dal momento del prelievo.

Nei primi tre casi la validità del *green pass* cessa qualora, nel periodo di vigenza dello stesso, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

Si ricorda che non è consentita alcuna autocertificazione in merito al possesso della certificazione verde.

Il lavoratore che dichiara il possesso della predetta certificazione, ma non sia in grado di esibirla, deve essere considerato assente ingiustificato e non può in alcun modo essere adibito a modalità di lavoro agile.

Pertanto, qualunque soggetto, per accedere all'amministrazione, dovrà essere munito di "green pass" – ivi inclusi le autorità politiche o i componenti delle giunte e delle assemblee delle autonomie locali e regionali – qualora vi si rechi per lo svolgimento di un'attività propria o per conto del proprio datore di lavoro. L'unica categoria di soggetti esclusa dall'obbligo di esibire il green pass per accedere agli uffici pubblici è quella degli utenti, ovvero di coloro i quali si recano in un ufficio pubblico per l'erogazione del servizio che l'amministrazione è tenuta a prestare. I visitatori che dovessero accedere a qualunque altro titolo (ad esempio per lo svolgimento di una riunione o di un incontro, di un Consiglio comunale, di un congresso o altro) dovranno, invece, essere muniti della certificazione verde ed esibirla su richiesta.


Ciò premesso, si segnala che è compito del datore di lavoro organizzare le modalità operative per le verifiche del rispetto degli obblighi di legge in capo ai dipendenti e a tutti i soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni nei locali del Comune, individuando anche, con atto formale, i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione della violazione degli obblighi previsti dalla nuova normativa.

Per i casi in cui il dipendente/collaboratore acceda ai luoghi di lavoro senza la certificazione verde la norma prevede anche l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 1.500 euro (art. 1, comma 7 del d.l. 127/2021), oltre alle conseguenze disciplinari (cfr. art. 57, comma 3 lett. m), del CCNL 21.5.2018).

La norma prevede che il soggetto preposto al controllo è il datore di lavoro, laddove nello specifico caso per "datore di lavoro" deve intendersi il dirigente apicale di ciascuna amministrazione o soggetto equivalente, a seconda del relativo ordinamento (per i Comuni, il Segretario). Si forniscono pertanto le seguenti disposizioni.

## ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

Come previsto dall'art. 3 del d.l. n. 139/2021, in caso di richiesta da parte del proprio Responsabile di Area, derivante da specifiche esigenze organizzative volte a garantire l'efficace programmazione delle attività, i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni in ordine al mancato possesso della certificazione verde con un preavviso necessario a soddisfare le predette esigenze organizzative.



Nel caso in cui dalle comunicazioni si dovesse rilevare l'interruzione di un servizio essenziale, il Sindaco potrà attivare, in via d'urgenza, convenzioni tra enti senza particolari formalità. Ai medesimi fini può essere adottata ogni misura di riorganizzazione interna, quale mobilità tra uffici o aree diverse, idonea a fronteggiare l'eventuale impossibilità di poter impiegare personale sprovvisto di green pass.

Si ricorda che non è consentito in alcun modo individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso della certificazione verde.

## MODALITA' DI EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI E SOGGETTI INCARICATI


La verifica del possesso della certificazione avverrà tramite l'applicazione *VerificaC19* (già disponibile gratuitamente sugli store) installata su un dispositivo fisso o mobile. L'applicazione consente di riscontrare l'autenticità e la validità delle certificazioni emesse dalla Piattaforma nazionale Digital green certificate (DGC), senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione e senza memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore. Si richiama a tal proposito l'art. 13, comma 5, del DPCM 17.06.2021 che disciplina la certificazione verde e le regole per la sua verifica, che non può dar luogo a raccolta e archiviazione dei dati. Nelle more del rilascio e dell'eventuale aggiornamento delle certificazioni verdi da parte della piattaforma nazionale DGC, i soggetti interessati possono comunque avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta che attestino o refertino l'avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, l'avvenuta guarigione da COVID-19 o l'effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARSCoV-2.

In relazione alle ridotte dimensioni dell'Ente, si stabilisce che l'accertamento dovrà essere realizzato a campione: ciascun Responsabile di area procederà, con cadenza giornaliera, a verificare il possesso del green pass del proprio personale in misura percentuale non inferiore al 20 per cento di quello presente in servizio, assicurando che tale controllo sia effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con un criterio di rotazione, su tutto il personale dipendente e, prioritariamente, nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa. Per l'accertamento, può essere richiesta l'esibizione di un documento d'identità. Resta comunque vietata la raccolta dei dati relativi alle certificazioni esibite dai lavoratori e la conservazione della loro copia.

Qualora si accerti che l'ingresso al luogo di lavoro è avvenuto senza il possesso della certificazione verde Covid-19, il Responsabile di area che ha svolto l'accertamento dovrà intimare al lavoratore di lasciare immediatamente il posto di lavoro e dovrà comunicare all'Ufficio personale l'inizio dell'assenza ingiustificata, che perdurerà fino all'esibizione della certificazione verde. Inoltre, il Responsabile di area sarà tenuto ad avviare anche la procedura sanzionatoria di cui all'art. 9-quinquies del d.l. n. 52 del 2021 (che sarà irrogata dal Prefetto competente per territorio).

Non è consentito in alcun modo che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza.

Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale il controllo sarà effettuato mediante lettura del QR CODE in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, tale personale – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al Medico del lavoro – non potrà essere soggetto ad alcun controllo. Resta fermo che il Medico del lavoro – ove autorizzato dal dipendente – può informare il personale deputato ai controlli sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche.



# COMUNE DI PONTE NELLE ALPI

Provincia di Belluno

Il controllo di cui sopra è effettuato dai Responsabili di area, con le medesime modalità, anche verso i soggetti che svolgano, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato anche sulla base di contratti esterni nei locali del Comune: a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, sono dunque soggetti all'obbligo di green pass anche i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia o quelli di ristorazione, il personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo (caffè e merendine), quello chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie, i consulenti e collaboratori, nonché i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione, come pure i corrieri.

Si evidenzia che qualora i locali comunali siano stabilmente utilizzati da altri datori di lavoro, gli obblighi di controllo si estendono anche al Comune: pertanto, in tali casi si individua quale soggetto incaricato del controllo il Responsabile dell'Area Amministrativa e Polizia locale.

Nel caso in cui in sede di verifica venga accertata la mancanza del green pass da parte di tali soggetti, fermo restando l'allontanamento immediato, dovrà essere data tempestiva comunicazione al datore di lavoro dello stesso (ove esistente) per gli adempimenti di competenza. Analoga procedura dovrà essere seguita anche nei casi in cui la verifica della mancanza del green pass riguardi personale in somministrazione.

Per quanto riguarda i Responsabili di Area e i soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice (art. 1, comma 11, D.L. n. 127/2021), si stabilisce che l'accertamento di cui sopra sia di competenza del sottoscritto Segretario generale.

Per quanto riguarda il Segretario generale, si stabilisce che l'accertamento di cui sopra sia di competenza del Responsabile dell'Area Amministrativa e Polizia locale.

## TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE PRIVO DI GREEN PASS


La legge prevede che il personale che comunichi di non essere in possesso della certificazione ovvero ne risulti privo al momento dell'accesso al luogo di lavoro è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della certificazione, con la conseguenza che per tale periodo non ha diritto a percepire né la retribuzione né altri compensi; la norma, invece, non prevede sanzioni disciplinari né conseguenze sul rapporto di lavoro.

In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, quindi, al lavoratore non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati, intendendosi qualsiasi componente della retribuzione (anche di natura previdenziale) avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario comunque denominato, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la corrispondente perdita di anzianità di servizio.

Resta ferma la possibilità per il dipendente, in relazione alle giornate diverse da quella interessata dal controllo con esito negativo, di fruire degli istituti contrattuali di assenza che prevedono comunque la corresponsione della retribuzione (congedo ordinario, congedo parentale, permessi, ecc.).

## DISPOSIZIONI FINALI

Restano in ogni caso ferme le seguenti misure igienico-sanitarie da rispettare in tutti gli uffici e spazi comunali:



# COMUNE DI PONTE NELLE ALPI

Provincia di Belluno

- obbligo di mascherina all'interno degli edifici pubblici e anche all'esterno, laddove non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale;
- obbligo di igienizzare le mani;
- divieto di accesso per chi presenta sintomi collegabili al Covid-19;
- mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro.

Si evidenzia che il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno gli obblighi di isolamento e di comunicazione che incombono sul soggetto che dovesse contrarre il Covid-19 o trovarsi in quarantena. In tal caso, pertanto, il soggetto affetto da Covid-19 dovrà immediatamente porre in essere tutte le misure già previste per tali circostanze, a partire dagli obblighi informativi, e la certificazione verde eventualmente già acquisita – a prescindere dall'evento che l'ha generata – anche se non ancora revocata, non autorizza in alcun modo l'accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro.

Si dispone che della vigenza dei presenti obblighi sia data comunicazione mediante apposito avviso da affiggere agli accessi dei luoghi di lavoro nonché mediante pubblicazione in Amministrazione Trasparente, Sottosezione Disposizioni Generali - Atti Generali.

IL SEGRETARIO GENERALE

dott. Mauro Giavi